



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS)
SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA
CONVENZIONATA**

Assunto il 15/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 199

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5010 del 18/04/2019

**OGGETTO: CONCORSO STRAORDINARIO FARMACIE - ASSEGNAZIONE SEDE
FARMACEUTICA N. 18 COMUNE DI CROTONE (KR) - ASSOCIAZIONE REF. DOTT. FEDERICO
MARINO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n.2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. – n.3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n.6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n.65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere;
- con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n.11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto "Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria – Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello" - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici;
- con DDG n. 8241/2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche assegnate con DDG n. 8131/2017 in capo alle società, di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni vincitrici e con appositi decreti dirigenziali si è provveduto ad autorizzare l'apertura e l'esercizio di n. 26 sedi farmaceutiche tra quelle disponibili;
- con DDG n. 11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il II interpello e si è proceduto, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, all'interpello dei candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, a partire dalla posizione 79 (compresa) sino alla posizione n. 133 (compresa) della graduatoria approvata con DDG n. 5603/17, collocando in prima posizione, ai fini della scelta della sede, l'Associazione - Ref. Dott.ssa Emanuela Gabriele ammessa al II° interpello con DDG n. 1775/17;
- con avviso pubblicato in data 04 dicembre 2018 si è reso noto l'esito delle accettazioni delle sedi a seguito del II° interpello, con 35 sedi accettate e 21 sedi non accettate/rifiutate, in attesa della definitiva assegnazione di ciascuna delle sedi accettate mediante apposito provvedimento regionale;

DATO ATTO CHE:

- le procedure del II° interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Bando di Concorso, si sono svolte con modalità *web* tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute;
- a seguito delle scelte effettuate dai candidati che hanno correttamente partecipato alla fase di accettazione, l'esito è così sintetizzabile:

sedi disponibili n. 56 di cui:

- **Accettate n. 35;**
- **Mancata accettazione/rifiuto n. 21;**

DATO ATTO, altresì, che:

- nelle more della definizione della fase del II° interpello, è stato promosso giudizio dinanzi al TAR Calabria dal dott. Luigi Bucarelli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società "Il Volo Snc di Bucarelli L., Chiappetta M. e Panza S." già associazione tra i dottori Luigi

Bucarelli, Salvatore Panza e Marilina Chiappetta, avente ad oggetto l'annullamento del D.D.G. n. 11202 del 10 ottobre 2018;

- con sentenza n. 708/2019 Reg. Prov. Coll., depositata in data 09 aprile 2019, il TAR Calabria ha dichiarato improcedibile il suddetto ricorso in quanto: *“la messa a disposizione di locali idonei all'apertura della sede farmaceutica nel sito prescelto fa venir meno l'interesse di parte ricorrente all'impugnazione dei provvedimenti regionali di assegnazione delle restanti 56 sedi farmaceutiche”*;
- detta pronuncia, tra l'altro, ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, cosicché, anche al fine di soddisfare le legittime aspettative di tutti gli altri concorrenti, si rende necessario procedere alla definizione della fase procedurale di II° interpello mediante assegnazione definitiva delle sedi accettate ai relativi candidati, come da avviso già pubblicato;

PRECISATO CHE:

- il presente Concorso Straordinario è finalizzato ad ottenere l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione di nuove sedi farmaceutiche, (artt. 104 – 118 T.U.LL.SS. R.D. n. 1265/1934);
- è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in capo ad una sola persona fisica o associazione (in caso di candidatura in forma associata), ai sensi dell'art. 112 T.U.LL.SS e dell'art. 12 L. 475/1968;
- l'art. 1, comma 157, della legge 124/2017 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e ss.mm.ii., che attualmente dispone: *«Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a responsabilita' limitata »*;
- l'art.1, comma 160, della legge 124/2017 ha modificato l'art. 8, co. 1 lett. b) della legge 362/1991, *disciplinante le incompatibilità*;
- l'art. 1, comma 163, della legge n. 124/2017, di modifica dell'art. 11, comma 7 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attualmente dispone: *« (.....) ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità»*;
- le candidature singole e associate, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso risultino vincitrici in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità di entrambe le sedi farmaceutiche, in quanto l'accettazione dell'assegnazione della seconda sede, comporta la decadenza dalla prima (art. 12 L. 475/1968), come confermato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Lazio, sentenza n. 2720 del 9 marzo 2018; TAR Calabria, sentenze nn. 214 - 215 - 216 del 25 gennaio 2018);

ATTESO CHE:

- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dalla Regione al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie, ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/90 e ss.mm.ii.;
- nei 180 giorni successivi alla notifica del presente provvedimento di assegnazione, al fine di poter ottenere dall'Ente Regione il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti, a pena di decadenza dall'assegnazione;

PRECISATO CHE:

- il termine perentorio per procedere all'apertura della farmacia assegnata, a pena di decadenza dall'assegnazione, è di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
- le modalità di apertura della sede assegnata sono quelle previste dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione;

DATO ATTO CHE sono di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/1990 e ss.mm.ii., le funzioni amministrative in materia di:

- ✓ riconoscimento di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 662/1991;
- ✓ autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
- ✓ decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

DATO ATTO altresì che l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. 18/1990 e ss.mm.ii., previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità, previste dalla legge, provvederà con successivo decreto dirigenziale al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia ed al riconoscimento della relativa titolarità in capo alla società di persone o di capitali costituita tra gli stessi vincitori in forma associata;

RITENUTO necessario

- prendere atto dell'esito delle procedure telematiche del II° interpello, svoltesi con modalità *web* tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute e, per l'effetto
- assegnare all'associazione di cui è referente il dott. Federico Marino la sede n. 18 del Comune di Crotone, così descritta: *"Delimitata ad ovest da via Nazioni Unite - Via Olimpia, a Sud da via Olimpia, a Nord da via Germania che si collega fino ad una linea immaginaria ad Est che corre lungo i crinali di località Vrica e Stuni fino al congiungimento con via Olimpia"*, accettata all'esito del II° interpello;

DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

FATTI SALVI i diritti di terzi e l'esito dei ricorsi pendenti e degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso;

VISTI

- l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, disciplinante il Concorso Straordinario;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160;
 - il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
 - la legge n. 221/1968;
 - la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
 - la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
 - il DPCM n. 298/1994;
 - il DPR n. 445/2000;
 - la L.R. n.7/96 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
 - la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
 - la legge n. 124 del 4 agosto 2017;
 - il Parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, n. 69 del 3 gennaio 2018;
 - le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;
 - il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
 - il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore 13 *"Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata"*;
 - la DGR n. 642 del 18/12/2018, con la quale la Giunta Regionale ha individuato il Dott. Antonio Belcastro quale Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie";
 - il D.P.G.R. n. 140 del 19/12/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" al Dott. Antonio Belcastro;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

PRENDERE ATTO dell'esito delle procedure telematiche del II° interpello, svoltesi con modalità *web* tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute;

ASSEGNARE all'associazione di cui è referente il dott. Federico Marino la sede n. 18 del Comune di Crotone, così descritta: *"Delimitata ad ovest da via Nazioni Unite - Via Olimpia, a Sud da via Olimpia, a Nord da via Germania che si collega fino ad una linea immaginaria ad Est che corre lungo i crinali di località Vrica e Stuni fino al congiungimento con via Olimpia"*, accettata all'esito del II° interpello;

DI NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:

- Dott. Federico Marino, Referente dell' associazione assegnataria;
- Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; ;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti di Crotone;
- Comune di Crotone;
- Avvocatura Regionale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, recante modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

COPPOLETTA CARLA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)